

REPUBBLICA ITALIANA



Unione europea
Fondo sociale europeo

Regione Siciliana
**Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro**
Dipartimento Regionale Lavoro
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n° 16676 /Segr Dir

Palermo, li 17/05/12

OGGETTO: Ammortizzatori sociali in deroga – Direttiva.

Ai Dirigenti dei Servizi UU.PP.L.
LORO SEDI

Agli Organismi titolari di Sportelli
Multifunzionali

Al Dipartimento Agenzia per l'impiego,
l'orientamento, i servizi e
le attività formative
Via Imperatore Federico, 52
PALERMO

On. Assessore alla Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio di Diretta Collaborazione
Via Trinacria, 34
90143 PALERMO

La vigente legislazione che disciplina la materia degli ammortizzatori sociali in deroga, prevede che il lavoratore possa beneficiare della indennità di sostegno al reddito, per corrispondere la quale si fa ricorso al cofinanziamento regionale con risorse a valere sul F.S.E., a condizione che accetti una misura di politica attiva del lavoro proposta dai servizi competenti.

La normativa di riferimento stabilisce, altresì, che il diritto al trattamento decada nel caso in cui il lavoratore rifiuti la proposta o si sottragga all'adempimento.

Ciò posto e considerato che l'azione di governance del sistema rientra tra le prerogative di questo Dipartimento, si ritiene necessario precisare le modalità attraverso le quali occorre attuare, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo-Quadro per il 2012 con cui sono state recepite le indicazioni contenute nell'accordo nazionale dell'aprile 2011, il processo successivo all'adozione del provvedimento di concessione del trattamento che viene curato, integralmente, dagli Uffici Provinciali del Lavoro.

A tale scopo si dirama la presente direttiva che annulla e sostituisce le c.d. "linee-guida" con le quali sono stati definiti gli aspetti procedurali relativi al 2011.

Il lavoratore, cui viene riconosciuto il beneficio, è tenuto a presentarsi presso il C.p.I. del luogo ove ha il domicilio, entro il termine di gg. 5 dalla data in cui acquista efficacia il verbale d'intesa, (ossia non a seguito della stipula dell'accordo ma dopo la conclusione di tutte le fasi successive).

Le parti sociali assumono l'onere di informare i destinatari del termine entro il quale dovranno presentarsi al C.p.I.

Il C.p.I. accoglie il lavoratore e dopo averlo preso in carico attraverso la sottoscrizione dell'autocertificazione contenuta nel modello di immediata disponibilità:

- a) effettua la consulenza orientativa (costituita dall'insieme delle informazioni necessarie a chiarire al lavoratore il percorso di attivazione di cui è protagonista);
- b) stipula il patto di servizio;
- c) genera, mediante l'apposita sezione del SILL, il piano d'azione individuale;
- d) inserisce i dati di riferimento dello sportello a cui viene assegnato il lavoratore;
- e) comunica, tramite e-mail, allo S.M.F, i dati dell'interessato;
- f) trasmette allo S.M.F. apposito file che, debitamente compilato, dovrà essere restituito al C.p.I., una volta definita la procedura, contestualmente al completamento dei percorsi di politica attiva.

Lo S.M.F. individuato provvede ad erogare i servizi contemplati dall'Avviso n. 1 del 2010 con le modalità e nei tempi ivi previsti, ed inserisce i dati sul sistema Caronte.

Alla scadenza del termine assegnato trasmette per e-mail al C.p.I. competente, i dati acquisiti restituendo il file compilato.

Il lavoratore entro i 3 giorni successivi dovrà ripresentarsi al C.p.I. per la definizione del Piano d'Azione individuale in precedenza generato e per essere avviato al percorso formativo individuato sulla base dei dati rilevati.

Le procedure per l'attivazione dei soggetti diversi da quelli disciplinati nel presente contesto costituirà oggetto di specifica ulteriore direttiva.

Italia Lavoro fornirà la necessaria assistenza tecnica per il monitoraggio e supporterà i Centri per l'Impiego che necessitano di azioni di sostegno.



Il Dirigente Generale
Anna Rosa Corsello